Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 11

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — ROMA - Sabato, 15 gennaio 1955 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI ED ESAMI



# MINISTERO DELL'INTERNO

## Ricompensa al valor civile

*Il Presidente della Repubblica, con Suo decreto del* 31 *luglio* 1954, *su proposta del Ministro per l'interno, in seguito al parere della Commissione prevista dal regio decreto* 30 *aprile* 1851, *ha conferito la medaglia d'argento alla memoria di* **MEROLA Carmine**, *di anni* 13, *in premio della coraggiosa azione compiuta nel giorno e nel luogo sottoindicati, con la seguente motivazione*:

Quantunque poco esperto nel nuoto si slanciava con generoso impulso in soccorso di un suo coetaneo che stava per annegare in uno stagno, ma da questi fortemente avvinghiato, veniva trascinato sott'acqua immolando la sua giovane vita nel supremo gesto di solidarietà umana. — 6 giugno 1954 in Roma.

**(6037)**

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1954, n. **1239.**

**Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Sarno (Salerno).**

N. 1239. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Sarno (Salerno) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 8 *gennaio* 1955
*Atti del Governo, registro n.* 88, *foglio n.* 12. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1954, n. **1240.**

**Approvazione del nuovo statuto organico dell'« Associazione nazionale alpini ».**

N. 1240. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene approvato il nuovo statuto organico dell'« Associazione nazionale alpini ».

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 8 *gennaio* 1955
*Atti del Governo, registro n.* 88, *foglio n.* 13. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1954, n. **1241.**

**Autorizzazione alla Cassa scolastica della statale Scuola di magistero professionale per la donna « Margherita di Savoia » di Roma ad accettare due donazioni.**

N. 1241. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della statale Scuola di magistero professionale per la donna « Margherita di Savoia » di Roma viene autorizzata ad accettare due donazioni di complessive nominali L. 150.000 in titoli di Stato, disposte a favore della Cassa stessa al fine di istituire, col relativo reddito, un premio di studio biennale intitolato al prof. Giuseppe Franchi.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 8 *gennaio* 1955
*Atti del Governo, registro n.* 88, *foglio n.* 14. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1954, n. 1242.

**Riconoscimento, agli effetti civili, dello stralcio di alcuni beni del beneficio parrocchiale dei SS. Pietro e Bartolomeo, in Guarene (Cuneo), a favore del beneficio parrocchiale dell'Assunzione di Maria Vergine, in frazione Castelrotto dello stesso Comune.**

N. 1242. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Alba in data 5 aprile 1949, relativo allo stralcio di alcuni beni del beneficio parrocchiale dei SS. Pietro e Bartolomeo, in Guarene (Cuneo), a favore del beneficio parrocchiale dell'Assunzione di Maria Vergine in frazione Castelrotto dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 11 *gennaio* 1955
*Atti del Governo, registro n.* 88, *foglio n.* 26. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1954, n. 1243.

**Erezione in ente morale dell'Unione forestali d'Italia, con sede in Roma.**

N. 1243. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, l'Unione forestali d'Italia, con sede in Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio* 1955
*Atti del Governo, registro n.* 88, *foglio n.* 21. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1954.

**Classificazione tra le provinciali della strada da Monte Sant'Angelo per Pulsano, a Manfredonia, in provincia di Foggia, con la contemporanea approvazione del tracciato.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 26 maggio 1951, n. 592, con la quale l'Amministrazione provinciale di Foggia ha chiesto l'approvazione del tracciato della costruenda strada da Monte Sant'Angelo per Pulsano, a Manfredonia, nonchè il passaggio nell'elenco delle strade provinciali della strada suddetta;

Ritenuto che, contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 22 marzo 1954, n. 666;

Considerato che la strada di che trattasi ha i requisiti prescritti per essere classificata tra le provinciali;

Visti gli articoli 13, 14 e 25 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato ai sensi e agli effetti dell'art. 25 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici, il tracciato relativo alla costruenda strada da Monte Sant'Angelo per Pulsano, a Manfredonia, di cui all'allegata planimetria su scala 1:25.000 che sarà vistata dal Ministro proponente.

Art. 2.

La strada da Monte Sant'Angelo per Pulsano, a Manfredonia, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della provincia di Foggia.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1954

EINAUDI

ROMITA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre* 1954
*Registro n.* 39 *Lavori pubblici, foglio n.* 52

(29)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1954.

**Scioglimento del Consiglio comunale di San Valentino in Abruzzo Citeriore (Pescara).**

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Dal 18 giugno 1954, data in cui il sindaco, dott. Beniamino Iacobucci, ebbe a rassegnare le dimissioni dalla carica, il Consiglio comunale di San Valentino in Abruzzo Citeriore non ha inteso sinora di provvedere, nonostante i ripetuti interventi e le diffide del Prefetto di Pescara, alla nomina del nuovo capo della civica azienda.

Dopo una duplice convocazione — in data 1° e 8 luglio corrente anno — riuscita infruttuosa per mancanza del numero legale, il predetto Consiglio veniva riconvocato d'ufficio dal Prefetto — per i giorni 5 e 6 agosto, rispettivamente, in prima e seconda adunanza — con espressa diffida a provvedere alla nomina suddetta.

Ed invero, nella seduta del 6 agosto (essendo, invece, la precedente andata deserta) si perveniva alla elezione del sindaco nella persona dell'assessore effettivo, sig. Fusilli Giuseppe.

Senonchè, essendo risultato che, a quella data, il Fusilli rivestiva la carica di presidente dell'E.C.A. locale e che, pertanto, quale amministratore di un ente sottoposto a vigilanza del Comune, doveva ritenersi — giusta il combinato disposto degli articoli 6 e 15, n. 3, del testo unico 5 aprile 1951, n. 203 — in condizione di ineleggibilità a sindaco del Comune stesso, il Prefetto di Pescara, annullava la relativa deliberazione di nomina. Avverso il provvedimento prefettizio l'interessato produceva ricorso al Governo, che è già stato sottoposto al Consiglio di Stato, per il prescritto parere.

In seguito a ciò, il Prefetto invitava la Giunta municipale a riunire nuovamente il Consiglio per la rielezione del sindaco, ma il predetto Consesso, che in un primo tempo aveva aderito alla richiesta fissando le apposite adunanze consiliari di 1ª e 2ª convocazione, successivamente, invece, ritornava su tale determinazione e, accampando il motivo della pendenza del ricorso anzidetto, con deliberazione 11 settembre u. s. stabiliva di rinviare a data da destinarsi la già disposta convocazione del Consiglio comunale.

Motivo, questo, affatto inattendibile sotto il profilo giuridico — attesa la efficacia notoriamente non sospensiva del ricorso amministrativo, nei riguardi del provvedimento impugnato — e palesemente pretestuoso anche in linea pratica, sia perchè la sollecitata nomina del sindaco, mentre sarebbe valsa a ricondurre, alfine, alla normalità, dopo diversi mesi di carenza funzionale, l'andamento della civica azienda non avrebbe pregiudicato il diritto del Fusilli, in caso di favorevole esito del suo ricorso, a subentrare all'eletto nella carica, e sia perchè, se la ragion vera — e non soltanto esteriore — del rinvio della cennata nomina fosse stata quella di salvaguardare tale diritto del Fusilli, ben altra e più spediente via — di palmare evidenza — avrebbe potuto seguire, a tal fine, la civica Amministrazione, cioè quella di rieleggere il Fusilli stesso, nei cui riguardi — avendo egli, frattanto, rassegnato le dimissioni da presidente e da membro del Comitato amministrativo dell'E.C.A. — era venuto ormai meno il motivo di ineleggibilità a sindaco, rilevato dal Prefetto.

Sta di fatto che, successivamente alla riferita determinazione della Giunta municipale, ogni ulteriore tentativo svolto dal Prefetto ai fini di una normale soluzione della crisi determinatasi in seno al civico ente è rimasto senza effetto per la sistematica resistenza passiva di quella Rappresentanza consiliare.

Con decreto del 16 settembre scorso egli disponeva d'ufficio la convocazione del Consiglio comunale per un nuovo esperimento di elezione del sindaco, ma nessuna deliberazione potè essere adottata al riguardo, essendo mancato, sia nella prima che nella seconda convocazione — rispettivamente, in data 22 e 23 settembre c. a. — lo speciale « quorum » di presenti richiesto, in materia dall'art. 5 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203.

Con decreto del 27 stesso mese il Prefetto tornava a convocare d'ufficio l'Organo suddetto, rivolgendogli, questa volta, formale diffida a deliberare sull'oggetto all'ordine del giorno; ed anzi, per richiamare, in modo inequivocabile, l'attenzione del Consiglio sulla responsabilità che si sarebbe assunta e sulle conseguenze che ne sarebbero derivate in caso di ulteriore omissione dello essenziale adempimento richiesto, egli faceva seguire al cennato decreto una nuova e più perentoria diffida a provvedere alla nomina del sindaco con espressa riserva, in caso contrario, dei provvedimenti di rigore di cui all'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provin-

ciale, non senza far rilevare, altresì, come l'addotta circostanza della pendenza del ricorso del Fusilli fosse del tutto inidonea a giustificare la sistematica inerzia del Consiglio, al riguardo.

Senonchè, neppure tale estremo tentativo del Prefetto sortiva gli effetti voluti, essendosi dovuto una volta ancora registrare, nelle due sedute consiliari di 1ª e 2ª convocazione — in data 4 e 5 ottobre scorsi — la mancanza del numero di consiglieri richiesto dalla legge per una valida deliberazione in materia.

In seguito a tale nuova eloquente manifestazione di inefficienza del suddetto Consiglio, il Prefetto di Pescara ne ha proposto lo scioglimento, ai sensi dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale.

Considerato che il Consiglio comunale di San Valentino in Abruzzo Citeriore ha persistito, anche in seguito a formale diffida, nella inosservanza di un tassativo obbligo di legge e che il perpetuarsi di tale situazione antigiuridica pregiudica gravemente gli interessi del civico ente, si ritiene che la proposta del Prefetto debba essere accolta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 23 novembre scorso.

E' stato, pertanto, predisposto l'unito schema di decreto — che mi onoro di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma — col quale si provvede allo scioglimento del predetto Consiglio comunale ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune stesso, nella persona del dott. Enrico Carmenini, funzionario di prefettura.

Roma, addì 5 dicembre 1954

*Il Ministro*: SCELBA

---

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nonostante le ripetute convocazioni e la formale diffida da parte del Prefetto, il Consiglio comunale di San Valentino in Abruzzo Citeriore (Pescara) non ha provveduto alla nomina del nuovo sindaco, persistendo, così, nell'omissione di un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del normale funzionamento della civica Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono, nella specie, gli estremi per far luogo allo scioglimento di quel Consiglio comunale;

Udito il parere favorevole espresso, al riguardo, dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 23 novembre u. s.;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e il testo unico 5 aprile 1951, n. 203;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Valentino in Abruzzo Citeriore (Pescara) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Enrico Carmenini, funzionario di prefettura, è nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune suddetto sino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1954

EINAUDI

SCELBA

(159)

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 dicembre 1954.

**Nomina di un componente il Collegio dei revisori dell'Ente nazionale per le Tre Venezie.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 27 novembre 1939, n. 1780, riguardante l'istituzione dell'Ente nazionale per le Tre Venezie;

Visto il proprio decreto 10 febbraio 1952, con il quale è stato provveduto alla rinnovazione del Collegio dei revisori dell'Ente per il triennio 1952-1954, ai sensi dell'art. 16 di detta legge;

Vista la lettera 18 novembre 1954, n. 152071, con la quale il Ministro per il tesoro designa in sostituzione del comm. rag. Francesco Surace, per la nomina a componente del citato Collegio dei revisori, l'ispettore generale di finanza comm. rag. Alfredo Sillani;

Decreta:

L'ispettore generale di finanza comm. rag. Alfredo Sillani, è nominato componente del Collegio dei revisori dell'Ente nazionale per le Tre Venezie, per il triennio in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1954

SCELBA

(178)

---

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1954.

**Ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Vicenza.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Visto il proprio decreto in data 20 giugno 1950, con il quale fu provveduto alla ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Vicenza;

Vista la nota n. 13614 del 7 ottobre 1954, con la quale l'Ufficio del lavoro e della massima occupazione di Vicenza rappresenta la necessità di modificare la composizione della Commissione predetta in relazione allo stato attuale dell'organizzazione sindacale e comunica, a tal fine, i nominativi designati dalle locali associazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Vicenza è rinnovata come segue:

Scaroni dott. Bruno, Caprara dott. Umberto e Bertollo rag. Camillo, in rappresentanza degli industriali;

Parrozzani Nicola, Riva cav. Manlio e Spanavello Lelio, in rappresentanza degli impiegati.

Roma, addì 3 dicembre 1954

*Il Ministro*: VIGORELLI

(122)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1954.
**Modificazione delle tabelle di ripartizione degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 83, 84 e 148 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128;

Visto il decreto Ministeriale 10 febbraio 1953, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1953;

Ritenuta la necessità di procedere a modifiche nella ripartizione fra gli uffici giudiziari degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari entro i limiti numerici fissati dai rispettivi ruoli;

Decreta:

Le tabelle *A*, *B*, *C*, allegate al decreto Ministeriale 10 febbraio 1953, per quanto riguarda la ripartizione degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, sono modificate come dalle allegate tabelle *A* e *B*.

Roma, addì 12 novembre 1954

*Il Ministro*: DE PIETRO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre* 1954
*Registro n.* 27, *foglio n.* 306. — FLAMMIA

TABELLA *A*

| UFFICI GIUDIZIARI | Ufficiali giudiziari |
|---|---|
| Tribunale di Bari | 2 |
| Tribunale di Chieti | 2 |
| Tribunale di Genova | 5 |
| Tribunale di Roma | 16 |
| Pretura di Genova | 8 |
| Pretura di Pescara | 2 |
| Pretura di Roma | 24 |
| Pretura di Viterbo | 1 |

Visto, *il Ministro*: DE PIETRO

TABELLA *B*

| UFFICI GIUDIZIARI | Aiutanti ufficiali giudiziari |
|---|---|
| *Corte di appello di Ancona*: | |
| Corte di appello di Ancona | 1 |
| Tribunale di Pesaro | 1 |
| Pretura di Ascoli Piceno | 2 |
| Pretura di Fermo | 2 |
| Pretura di Osimo | — |
| Pretura di San Benedetto del Tronto | 1 |
| *Corte di appello di Bari*: | |
| Tribunale di Trani | 2 |
| Pretura di Bari | 4 |
| Pretura di Bitonto | 1 |
| Pretura di Trani | — |
| *Corte di appello di Brescia*: | |
| Corte di appello di Brescia | 2 |
| Tribunale di Bergamo | 2 |
| Tribunale di Brescia | 3 |
| Pretura di Bergamo | 2 |
| Pretura di Brescia | 3 |
| Pretura di Chiari | — |
| Pretura di Cremona | 2 |
| *Corte di appello di Cagliari*: | |
| Pretura di Cagliari | 3 |
| Pretura di Carbonia | 2 |
| Pretura di Lanusei | — |
| Pretura di Tortolì | — |
| *Corte di appello di L'Aquila*: | |
| Pretura di Giulianova | 1 |
| Pretura di Ortona a Mare | 1 |
| Pretura di Pescara | 3 |
| Pretura di Pescina | 1 |
| Pretura di Tagliacozzo | 1 |
| *Corte di appello di Lecce*: | |
| Tribunale di Lecce | 3 |
| Pretura di San Giorgio Ionico | 1 |
| Pretura di Taranto | 4 |
| *Corte di appello di Milano*: | |
| Corte di appello di Milano | 14 |
| Tribunale di Lodi | 2 |
| Tribunale di Milano | 24 |
| Tribunale di Varese | 2 |
| Tribunale di Voghera | 2 |
| Pretura di Desio | 2 |
| Pretura di Gallarate | 2 |
| Pretura di Lecco | 3 |
| Pretura di Lodi | 2 |
| Pretura di Milano | 32 |
| Pretura di Pavia | 2 |
| Pretura di Tirano | — |
| *Corte di appello di Napoli*: | |
| Corte di appello di Napoli | 17 |
| Tribunale di Avellino | 3 |
| Tribunale di Benevento | 3 |
| Tribunale di Isernia | 1 |
| Tribunale di Larino | 1 |
| Tribunale di Napoli | 25 |
| Tribunale di Salerno | 4 |
| Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi | 1 |
| Tribunale di Vallo della Lucania | 1 |
| Pretura di Ariano Irpino | 1 |
| Pretura di Avellino | 4 |
| Pretura di Barra | 3 |
| Pretura di Frattamaggiore | 2 |
| Pretura di Guardiasanframondi | 1 |
| Pretura di Marano di Napoli | 2 |
| Pretura di Napoli | 32 |
| Pretura di Nola | 3 |
| Pretura di Nocera Inferiore | 3 |
| Pretura di Piedimonte d'Alife | 1 |
| Pretura di Salerno | 3 |
| Pretura di Sarno | 1 |
| Pretura di Torre Annunziata | 3 |
| Pretura di Trentola | 2 |
| *Corte di appello di Palermo*: | |
| Pretura di Corleone | — |
| Pretura di Monreale | 1 |
| *Corte di appello di Potenza*: | |
| Tribunale di Lagonegro | — |
| Tribunale di Potenza | 2 |
| *Corte di appello di Torino*: | |
| Pretura di Verbania Intra | 1 |
| Pretura di Verbania Pallanza | — |
| *Corte di appello di Venezia*: | |
| Tribunale di Treviso | 2 |
| Pretura di Treviso | 2 |

Visto, *il Ministro*: DE PIETRO

(166)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1954.

**Sostituzione di un membro nella Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Piacenza.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Visto il proprio decreto in data 12 giugno 1951, con il quale fu provveduto alla ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Piacenza;

Vista la nota n. 10522 in data 8 giugno 1954, con la quale l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Piacenza comunica che le organizzazioni sindacali locali, a seguito delle dimissioni del dott. Gaetano Veneziani hanno designato a sostituirlo il dott. Aldo Botti;

Decreta:

Il dott. Aldo Botti è chiamato a far parte della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Piacenza in sostituzione del dott. Gaetano Veneziani.

Roma, addì 3 dicembre 1954

*Il Ministro*: VIGORELLI

(123)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1954.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico del viale Roma, sito nell'ambito del comune di Massa.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Massa Carrara per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 26 febbraio 1954 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il viale Roma che congiunge Massa a Marina di Massa, sito nell'ambito del comune di Massa;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellegge naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Massa senza che sia stata prodotta alcuna opposizione;

Riconosciuto che il viale predetto offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può scorgere sia le Alpi Apuane che il mare;

Decreta:

Il viale Roma che congiunge Massa a Marina di Massa e le aree fiancheggianti per una profondità, per ciascun lato, di metri cinquanta, sito nel territorio del comune di Massa, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Massa Carrara.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa curerà che il comune di Massa provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo del Comune entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 14 dicembre 1954

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

**Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali della provincia di Massa Carrara**

*Verbale della seduta del 26 febbraio 1954*

Il giorno 26 febbraio 1954, in una sala dell'Amministrazione provinciale di Massa Carrara, si è riunita la Commissione per la tutela delle bellezze naturali.

Sono presenti:

il presidente prof. Dante Isoppi; l'ing. Luigi Pfanner, in rappresentanza del Soprintendente ai monumenti e gallerie; l'ing. Giovanni Lazzoni, presidente dell'E.P.T.; il prof. Giovanni Bertilorenzi; il dott. Angelo Bondinelli; l'ing. Amilcare Dal Pino e l'avv. Gino Cecchieri, sindaco di Massa.

Assiste il segretario dott. Fontanini Francesco.

E' posto in discussione il seguente ordine del giorno:

vincolo paesistico sul viale Roma che congiunge Massa a Marina di Massa.

Prima di iniziare e trattare l'argomento all'ordine del giorno viene data lettura del verbale della seduta del 2 dicembre 1953 che viene approvato.

Il presidente quindi fa una breve relazione in merito al sopraluogo effettuato con l'ing. Trombetta del comune di Massa ed il segretario dott. Fontanini, lungo il viale Roma per determinare la profondità che dovranno avere le aree fiancheggianti il viale Roma da sottoporre al vincolo paesistico.

Egli riferisce che dette aree possono avere una profondità di 50 metri per ogni lato e per tutta la lunghezza del viale, salvo lasciare alla discrezionalità degli organi competenti di contemperare eventuali piccole esigenze particolari che potrebbero esistere o sorgere in alcuni punti del viale al limite del vincolo stesso,

In merito alla questione fondamentale dell'imposizione del vincolo la Commissione è concorde nel ritenere tutto il viale Roma punto di vista dal quale si gode uno spettacolo di bellezza panoramica non comune. Dal viale infatti come da poche altre località si possono ammirare nella loro maestà le Alpi Apuane, come pure il mare in tutta la sua immensità azzurra. E' opportuno quindi che tali bellezze non vengano offuscate da eventuali brutture che possono fiancheggiare il viale.

Per tali motivi si rende necessario sottoporre al vincolo paesistico il viale e l'area fiancheggiante.

La Commissione pertanto fatte proprie la proposta del presidente e le considerazioni esposte;

Visto l'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (paragr. 4), a voti unanimi;

Delibera

di includere nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, ai sensi dell'art. 2 della legge 29 giugno 1939, il viale Roma che congiunge Massa a Marina di Massa, in comune di Massa e l'area fiancheggiante tutto il viale per una profondità per ciascun lato di metri cinquanta.

La seduta viene tolta alle ore 19.

Fatto, letto e sottoscritto.

*Il presidente*: prof. DANTE ISOPPI

*Il segretario*: FONTANI

(169)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1954.

**Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Perugia.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 23 settembre 1954, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Perugia;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro di Perugia n. 19994 in data 13 ottobre 1954, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del rag. Sanvico Mario, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura, richiesta dalla Amministrazione interessata, con il sig. Tancini Guerriero della stessa Camera di commercio, industria e agricoltura;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

*Articolo unico.*

Il rag. Sanvico Mario è sostituito con il sig. Tancini Guerriero, quale rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura, nella Commissione provinciale per il collocamento di Perugia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1954

*Il Ministro*: VIGORELLI

(38)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1954.

**Sostituzione del presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Grosseto.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 8 ottobre 1954, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Grosseto;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del lavoro di Grosseto n. 24212 in data 9 novembre 1954, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del dott. Zamparo Alfonso, direttore del predetto Ufficio e come tale presidente del cennato organismo collegiale, in quanto dimissionario, con il dott. Masini Gino, attuale direttore del medesimo Ufficio provinciale del lavoro;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del summenzionato funzionario;

Decreta:

*Articolo unico.*

Il dott. Zamparo Alfonso è sostituito con il dott. Masini Gino, attuale direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, nella presidenza della Commissione provinciale per il collocamento di Grosseto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1954

*Il Ministro*: VIGORELLI

(44)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1954.

**Quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Livorno.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'elenco delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Livorno, approvato con regio decreto 7 maggio 1899, n. 2795;

Visto il primo elenco suppletivo approvato con regio decreto 3 aprile 1905, n. 3113;

Visto il secondo elenco suppletivo approvato con regio decreto 7 gennaio 1929, n. 13776, modificato con regio decreto 13 marzo 1930, n. 12103;

Visto il decreto Ministeriale 16 aprile 1954, n. 7695, col quale è stata disposta la pubblicazione dello schema del terzo elenco suppletivo;

Visto lo schema del quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della su nominata Provincia compilato dall'Ufficio del genio civile di Livorno;

Visto il decreto Ministeriale 12 agosto 1953, n. 1131, col quale era stata ordinata, fra l'altro, la inserzione in uno o più giornali della Provincia dell'avviso che desse notizia dell'avvenuta pubblicazione di detto schema di elenco;

Considerato che detta inserzione in uno o più giornali non ha avuto luogo, per cui è necessario ripetere la pubblicazione di detto schema;

Visti l'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 e gli articoli 1 e 2 del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni è ordinato:

*a*) il deposito dello schema del quarto elenco suppletivo suddetto nell'Ufficio della prefettura di Livorno;

*b*) l'inserzione completa del presente decreto e dell'annesso schema di elenco suppletivo nel Foglio anunzi legali della provincia di Livorno;

*c*) il deposito di un esemplare di detto Foglio nella segreteria dei Comuni interessati della Provincia;

*d*) l'affissione nell'albo pretorio di detti Comuni per il termine di trenta giorni, di un avviso che dia notizia dell'avvenuta inserzione, sia nella *Gazzetta Ufficiale* come nel Foglio annunzi legali della Provincia, e dell'eseguito deposito, ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre eventuali opposizioni nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*;

*e*) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali della Provincia.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Livorno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 29 dicembre 1954

*Il Ministro*: ROMITA

**Schema del quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Livorno**

| Numero d'ordine<br>1 | DENOMINAZIONE (da valle verso monte)<br>2 | FOCE o SBOCCO<br>3 | COMUNI toccati od attraversati<br>4 | LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| 248 | Sorgente dei Menchi | — | Collesalvetti | L'intera resa idrica della sorgente |
| 249 | Acque sotterranee | — | Id. | Le falde idriche ricadenti nel territorio comunale escluse le località denominate: Parrena San Giusto - Parrena San Martino e Castell'Anselmo |
| 250 | Id. | — | Livorno | Le falde idriche ricadenti nella linea di confine tra il comune di Livorno e quello di Pisa fino a Stagno - Ponte Ugione e nella linea di confine col comune di Collesalvetti fino alle località Valle Benedetta Villa Rodecanacchi - Monterotondo - Antignano |
| 251 | Id. | — | Rosignano Marittimo, Cecina, Bibbona, Castagneto Carducci | Caletta - Croce di Popolo - Poggetti - Limite della provincia di Livorno con quella di Pisa verso sud fino alle località Fornacine - Bibbona - La Ripe - Bolgheri - località Magazzino - Castagneto Carducci - Torre Deneratice - Monte Gabbro - Podere del Piano fino al confine col comune di San Vincenzo |
| 252 | Acque sotterranee | — | San Vincenzo | Le falde idriche ricadenti nel territorio comunale escluse le località: Bartoli e Monte Calvi |
| 253 | Acque sotterranee. Entro i limiti planimetrici a fianco segnati si comprendono tutte le acque sotterranee che non sono state comprese al n. d'ord. 243 del precedente elenco n. 3 delle acque pubbliche e cioè: *a*) le acque sotterranee scorrenti dal piano di campagna alla quota 35; *b*) le acque al disotto della quota 50. | — | Piombino e Campiglia | Torrente Nozza - Litorale Tirrenico fino alla foce Vecchio Cornia - strada Piombino-San Vincenzo fino a Torraccia - confine fra il comune di San Vincenzo ed i comuni di Piombino e Campiglia fino alla via Aurelia - via Aurelia fino alla Pulledraia - strada per Suvereto fino a Cafaggio - Roviccione - fiume Cornia - Campo ai Mori - Poggio alle Querce - rio Riferrato - podere Bottecina - strada per Vignale - via Aurelia - Torre Mozza |
| | ISOLA D'ELBA | | | |
| 254 | Acque sotterranee | — | Portoferraio | Carpani - Le Foci - Località San Giovanni - Carpani |
| 255 | Id. | — | Capoliveri | Delimitazione del comprensorio del Piano di Mola |
| 256 | Sorgente le Poffe | — | Rio Marina | Località Cavo |

(37)

Visto, *il Ministro*: ROMITA

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Scambio degli strumenti di ratifica della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera concernente la rettifica di confine al Passo di Cornera o Kriegalppass, conclusa a Martigny il 4 luglio 1952.**

Addì 17 dicembre 1954, in base all'autorizzazione disposta con legge 24 luglio 1954, n. 605, è stato effettuato in Berna lo scambio degli strumenti di ratifica della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera concernente la rettifica di confine al Passo di Cornera o Kriegalppass, conclusa a Martigny il 4 luglio 1952.

(173)

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di La Spezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953**

Con decreto interministeriale in data 28 settembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1954, registro n. 24 Interno, foglio n. 374, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di La Spezia di un mutuo di L. 82.500.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(171)

**Autorizzazione alla Società per la cremazione con sede in Milano, ad accettare un legato**

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1954, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1954, su proposta del Ministro per l'interno, la Società per la cremazione, con sede in Milano, è autorizzata ad accettare un legato di lire 200.000 (duecentomila) disposto in suo favore dal defunto marchese Giorgio Quartara con testamento olografo 11 luglio 1951, pubblicato il 31 dicembre 1951.

(131)

## MINISTERO DEI TRASPORTI

**Autorizzazioni al trasporto di merci in conto di terzi Trasferimento in altra Provincia di autocarri autorizzati**

Ai sensi del secondo comma dell'art. 4 del decreto Ministeriale 16 maggio 1953, è stabilito che, per l'anno 1955, le autorizzazioni rilasciabili nelle singole Provincie, siano contenute nel limite numerico massimo del 5 %, calcolato sul totale delle autorizzazioni rilasciate nella Provincia di nuova immatricolazione per autocarri di portata superiore ai 25 q.li, alla data del 31 dicembre 1954 e risultante dalle statistiche dell'Ente Autotrasporti Merci.

(174)

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa « Rurale Andriese », con sede in Andria.**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 dicembre 1954, i poteri conferiti all'avvocato Domenico Pastina, commissario della Società cooperativa « Rurale Andriese », con sede in Andria, sono stati prorogati al 30 aprile 1955.

(132)

## MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

**Revoca del decreto interministeriale 27 giugno 1948, concernente il passaggio ai beni patrimoniali dello Stato di un fabbricato sito nel comune di Ravenna.**

Con decreto Ministeriale 23 giugno 1954, è stato revocato il decreto interministeriale 27 giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 27 novembre 1948), concernente il passaggio ai beni patrimoniali dello Stato del fabbricato sito in comune di Ravenna, distinto in catasto al foglio n. 171, mappale n. 22, intestato al Demanio pubblico dello Stato, ramo Marina.

(130)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 10

**CAMBI VALUTARI (Esportazione)**

**Cambi di chiusura del 14 gennaio 1955**

| | Dollaro U. S. A. | Dollaro Canadese |
|---|---|---|
| Borsa di Bologna | 624,80 | 646,50 |
| » Firenze | 624,90 | 642 — |
| » Genova | 624,85 | 647 — |
| » Milano | 624,86 | 646,75 |
| » Napoli | 624,80 | 647 — |
| » Palermo | 624,86 | 646,62 |
| » Roma | 624,86 | 647,125 |
| » Torino | 624,90 | 642 — |
| » Trieste | 624,86 | — |
| » Venezia | 624,85 | 645,50 |

**Media dei titoli del 14 gennaio 1955**

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 63,875 |
| Id. 3,50 % 1902 | 61,60 |
| Id. 5 % 1935 | 93,875 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 81,90 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 71,60 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 91,70 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 96,85 |
| Id. 5 % 1936 | 91,90 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959) | 97,25 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1960) | 97,025 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1961) | 96,525 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1962) | 96,40 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1963) | 96,40 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*
MILLO

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi del 14 gennaio 1955**

*Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge* 19 *settembre* 1949, *n.* 632):

| | | |
|---|---|---|
| 1 dollaro U.S.A. | Lit. | 624,86 |
| 1 dollaro canadese | » | 646,94 |

*Cambio per le contrattazioni in lire sterline* (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

| | | |
|---|---|---|
| 1 lira sterlina | Lit. | 1749,61 |

**Cambi di compensazione**

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Belgio | Lit. | 12,50 | per franco belga |
| Danimarca | » | 90,46 | » corona danese |
| Egitto | » | 1794,55 | » lira egiziana |
| Francia | » | 1,785 | » franco francese |
| Germania | » | 148,77 | » marco occid. |
| Norvegia (c/nuovo) | » | 87,48 | » corona norvegese |
| Olanda | » | 164,44 | » fiorino olandese |
| Svezia (c/speciale) | » | 120,78 | » corona svedese |
| Svizzera (conto A) | » | 142,90 | » franco svizzero |

# COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

**Attribuzione della gestione della Cassa comunale di credito agrario di Massafra (Taranto) al Banco di Napoli - Sezione di credito agrario, con sede in Napoli.**

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;
Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;
Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Massafra (Taranto) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Massafra (Taranto) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1955

*Il direttore generale*: FORMENTINI

(172)

---

**Cessione delle attività e passività della Cassa rurale ed artigiana di Casalbellotto, frazione del comune di Casalmaggiore (Cremona), in liquidazione, alla Banca popolare di Cremona, con sede in Cremona, e sostituzione di questa ultima azienda nell'esercizio dello sportello bancario della liquidanda azienda di credito.**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 54 e 55 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;
Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;
Vista la deliberazione assembleare in data 8 febbraio 1953, debitamente perfezionata nei modi di legge, con la quale fu deciso lo scioglimento anticipato della Cassa rurale ed artigiana di Casalbellotto, società cooperativa a responsabilità illimitata avente sede in Casalbellotto, frazione del comune di Casalmaggiore (Cremona), con conseguente messa in liquidazione della Cassa medesima;
Viste le deliberazioni degli organi amministrativi della predetta Cassa rurale e della Banca popolare di Cremona;
Considerata l'opportunità, allo scopo di agevolare la chiusura della liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Casalbellotto, di autorizzare la stessa a cedere le proprie attività e passività alla Banca popolare di Cremona, società cooperativa a responsabilità limitata avente sede a Cremona;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Dispone:

1. — La Cassa rurale e artigiana di Casalbellotto, società cooperativa a responsabilità illimitata, avente sede a Casalbellotto, frazione del comune di Casalmaggiore (Cremona) in liquidazione, è autorizzata a cedere le proprie attività e passività alla Banca popolare di Cremona, società cooperativa a responsabilità limitata avente sede a Cremona, in conformità della convenzione intercorsa fra i legali rappresentanti degli enti interessati in data 1° settembre 1954, registrata a Cremona il 2 settembre 1954, al n. 1240, vol. 229, mod. II;

2. — La Banca popolare di Cremona, società cooperativa a responsabilità limitata, avente sede a Cremona, è autorizzata a sostituirsi con propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario della su menzionata Cassa rurale liquidanda nella frazione di Casalbellotto del comune di Casalmaggiore (Cremona).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1954

*Il Governatore*: MENICHELLA

(126)

---

**Nomina del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Terlizzi, con sede in Terlizzi (Bari).**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;
Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;
Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;
Considerata l'opportunità di affidare ad un commissario provvisorio, ai sensi dell'art. 15 del regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, l'amministrazione del Monte di credito su pegno di Terlizzi (Bari);

Dispone:

L'avv. Alfredo Zallone di Raffaele è nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Terlizzi, con sede in Terlizzi (Bari), con i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1954

*Il Governatore*: MENICHELLA

(129)

---

**Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale di Spezzano della Sila (Cosenza)**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;
Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;
Visto il decreto del Capo del Governo in data 10 agosto 1937, con cui venne revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di Spezzano della Sila, società cooperativa a responsabilità illimitata avente sede a Spezzano della Sila (Cosenza) e la stessa venne posta in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del citato regio decreto-legge n. 375;
Visto il proprio provvedimento in data 9 maggio 1949, col quale l'avv. Roberto Spadafora veniva nominato commissario liquidatore della predetta azienda;
Considerato che l'avv. Spadafora è deceduto e che occorre pertanto far luogo alla nomina di altro commissario liquidatore;

Dispone:

L'avv. Paolo D'Andrea di Francesco è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di Spezzano della Sila (Cosenza) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1954

*Il Governatore*: MENICHELLA

(127)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Concorso per esami a dieci posti di vice segretario in prova (gruppo A, grado 11°) nel ruolo del personale amministrativo dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.).**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvato con regio decreto 25 luglio 1910, n. 575, e modificato con regio decreto 13 maggio 1915, n. 802;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nella pubblica Amministrazione, e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente della guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, che reca disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dalla Amministrazione dello Stato;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione a pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi, orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa italiana, le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente l'aumento del limite massimo di età per i capi di famiglie numerose;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1478, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti della guerra 1940-1943, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, recante l'estensione, in quanto applicabile, ai figli dei militari e cittadini invalidi di guerra aventi pensione od assegno rinnovabile di 1ª categoria, delle disposizioni di legge a favore degli orfani di guerra;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente la estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, concernente norme integrative sulla riassunzione e assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, concernente l'istituzione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.);

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, contenente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, col quale sono stati estesi ai profughi dei territori di confine i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, mediante il quale sono stati estesi ai profughi d'Africa i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, concernente l'applicazione ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, concernente le norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, che detta modifiche al succitato decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, riguardante l'istituzione dell'A.N.A.S.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1948, n. 142, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa Italiana in data 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1948, n. 141, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i benefici e le provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto Presidenziale 17 dicembre 1948, n. 1581, recante norme circa la nomina nel grado iniziale del ruolo del personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, concernente la temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, che reca modificazioni alla citata legge 21 agosto 1921, n. 1312;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, sui criteri preferenziali a favore dei mutilati ed invalidi per servizio e congiunti dei caduti per servizio;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 843, riguardante la temporanea elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici impieghi delle vedove di caduti nell'ultima guerra e nella lotta di liberazione;

Vista la legge 22 febbraio 1951, n. 64, sulla soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura « U.N.S.E.A. »;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica con modificazioni il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 2 gennaio 1952, n. 41, che ratifica con modificazioni, il citato decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, contenente norme per la assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, nonchè dei congiunti dei caduti in guerra;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, che fissano, nei riguardi del territorio della Somalia e di quello della Libia, il termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951, n. 660, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, che detta norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la nota 86169-12106 del 17 luglio 1954, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato questa Amministrazione a bandire un concorso a dieci posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo del personale amministrativo dell'A.N.A.S.;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a dieci posti di vice segretario in prova (gruppo *A*, grado 11°) nel ruolo del personale amministrativo dell'A.N.A.S.

Tale concorso sarà effettuato con l'osservanza delle disposizioni vigenti per l'Amministrazione dei lavori pubblici.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestare servizio presso la Direzione generale dell'A.N.A.S. in Roma.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire alla Direzione generale dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (via Monzambano n. 10, Roma) entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare nel seguente ordine:

*a*) il cognome, il nome, la paternità e la maternità;

*b*) il luogo e la data di nascita;

*c*) il possesso di uno dei titoli di cui al successivo art. 3, da parte di coloro che possono usufruire dell'elevazione del limite massimo di età consentito per partecipare al concorso;

*d*) di essere cittadino italiano;

*e*) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*f*) le eventuali condanne penali riportate;

*g*) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della Università che lo ha rilasciato, e dell'anno accademico in cui è stato conseguito;

*h*) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*i*) il proprio domicilio attuale, nonchè i precedenti nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno;

*l*) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

*m*) l'amministrazione dalla quale eventualmente dipende.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare di leva è sufficiente il visto del comandante del Corpo, al quale appartengono.

Alla domanda il candidato dovrà allegare una sua fotografia recente, applicata su carta bollata da L. 100 con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, sempre che il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato da una pubblica amministrazione, di cui dovrà, nel caso, indicare, nella domanda di ammissione al concorso, gli estremi (numero, data del rilascio e amministrazione che lo ha emesso).

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al precedente art. 2, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Art. 3.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere compiuto i diciotto anni di età e non oltrepassato i trentacinque alla data del presente decreto, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di trentacinque anni è elevato:

I. Di cinque anni:

*a*) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

*b*) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943 e per i cittadini deportati dai nemici.

II. A quarantaquattro anni per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

III. A quarantacinque anni:

*a*) per coloro che rivestano la qualità di mutilati od invalidi di guerra o di mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione o per servizio;

*b*) nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, e ciò ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488.

Il beneficio predetto assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendono beneficiare della succitata disposizione dovranno produrre, quando verrà richiesto, idoneo documento rilasciato dalla competente autorità;

*c*) nei confronti di coloro che si trovino nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 4 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, sulla soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura « U.N.S.E.A. ».

Il beneficio predetto assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendano beneficiare della succitata disposizione dovranno produrre, quando verrà richiesto, idoneo documento rilasciato dalla competente autorità.

IV. Di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

V. Di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

VI. Di un periodo di tempo pari a quello intercorrente tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, per coloro che risultino già colpiti dalle leggi razziali a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, purchè — giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10 — non venga superato il quarantacinquesimo anno di età.

VII. Le vedove dei caduti nella guerra 1940-1943 e nella lotta di liberazione, ai sensi dell'art. 1 della legge 10 ottobre 1950, n. 843, fruiscono di una elevazione del limite massimo di età pari a quello di cui fruiscono i mutilati e gli invalidi di guerra, da cumularsi con quella disposta dalla legge 3 maggio 1950, n. 223.

Le candidate che intendano beneficiare dell'anzidetta disposizione dovranno produrre, quando verrà richiesto, idoneo documento rilasciato dalle competenti autorità.

L'elevazione di cui al n. VI si cumula con quella di cui al n. VII ed entrambe con quelle previste dalle altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni;

3) essere in possesso della laurea in giurisprudenza conseguita presso una Università governativa o titolo equipollente oppure della laurea in scienze politiche o politico-sociali oppure della laurea in economia e commercio, conseguita tanto presso una Università quanto presso un Istituto superiore;

4) essere dotato di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, degli orfani dei caduti in servizio, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei

perseguitati politici e razziali e dei coniugati, i concorrenti che abbiano superato la prova orale devono far pervenire alla Direzione generale dell'A.N.A.S. entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della richiesta i seguenti documenti prescritti per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine, di cui intendano avvalersi:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918, la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa numero 60 del giornale militare 1922, in carta bollata da L. 100. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 100, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani, il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani-combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 242, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dello Esercito e quella di cui alla circolare n. 202850/od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/od. del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento, apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli invalidi di servizio il libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto Ministeriale 23 marzo 1948 (modello 69-*ter*);

h) gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatesi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) i figli degli invalidi per la guerra 1915-1918 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, la dichiarazione mod. 69, rilasciata in bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

l) gli orfani dei caduti per servizio il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure, in mancanza, una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

n) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 100;

o) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 100;

p) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero sono stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 100.

Art. 5.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di cui all'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno invitati dalla Direzione generale dell'A.N.A.S. a presentare entro 60 (sessanta) giorni dalla data della pubblicazione della predetta graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero se sia avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano nel caso di candidato nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare.

2. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso, dal prefetto e, nell'altro, dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

3. Diploma originale o copia autentica notarile su carta da bollo da L. 200 del titolo di studio con la firma del notaio debitamente legalizzata dall'autorità giudiziaria.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

4. Certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 100, da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno con la prescritta legalizzazione.

5. Certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni ventuno il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione.

6. Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

7. Certificato su carta bollata da L. 100, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del lavoro.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, e legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della *natura del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali* risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

8. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 200, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari.

9. Stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto *per i coniugati o per i vedovi con prole.*

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli transitori delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 8 e 9, ma dovranno esibire su carta bollata da L. 200 copia dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza qualora non facciano parte dell'A.N.A.S.

I concorrenti che si trovino alle armi e quelli dipendenti dalle Forze di polizia, semprechè in servizio permanente effettivo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 8 e 9 del presente articolo, purchè presentino un certificato in carta da bollo da L. 100 rilasciato dal Comando del corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o di servizio, gli orfani di guerra o dei caduti in servizio, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solo quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre su carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico, purchè alleghino anche la dichiarazione di indigenza, ovvero gli estremi di tale dichiarazione siano riportati su ciascuno dei detti documenti che, comunque, debbono essere legalizzati come quelli in carta bollata.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 2, 4, 5, 6, 7 e 9 del precedente art. 5 debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici. Tuttavia, i candidati i quali abbiano presentato dei documenti per partecipare a concorsi indetti dall'A.N.A.S., potranno far riferimento ai documenti come sopra presentati (ad eccezione della fotografia) purchè non siano scaduti di validità ai termini del primo comma del presente articolo.

I documenti ai quali il candidato intende far riferimento, debbono essere elencati nella domanda di ammissione con l'indicazione dei relativi estremi (autorità che li ha rilasciati, data del rilascio, ecc.).

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore *brevissimo termine per la rettifica dei documenti non rite*nuti regolari.

L'Amministrazione potrà concedere una congrua proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avere potuto farvi ritorno.

Art. 7.

L'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma, e consteranno di quattro prove scritte e di una orale sulle materie elencate nel programma in calce riportato.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà composta a termini dell'art. 12 del decreto reale 25 luglio 1910, n. 375, da:

*a*) un consigliere di Stato, presidente;

*b*) un consigliere della Corte dei conti, membro;

*c*) un funzionario dell'A.N.A.S., di grado non inferiore a quello di capo divisione, membro;

*d*) un referendario al Consiglio di Stato, membro;

*e*) un consigliere o un sostituto procuratore generale della Repubblica, addetti alla Corte di appello di Roma, membro.

Un funzionario dell'Amministrazione, di gruppo *A*, di grado non inferiore al 9°, avrà le funzioni di segretario.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 10.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme vigenti.

Art. 11.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha, però, facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima, nel limite massimo dell'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11°, gruppo *A*.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio annuo iniziale del grado 11°, di gruppo *A*, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, oltre alle indennità di carovita e le altre competenze accessorie spettanti, a norma di legge.

Ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

*Prove scritte*

1. Diritto civile;
2. Diritto amministrativo;
3. Economia politica;
4. Diritto costituzionale.

*Prove orali*

Le prove orali, oltre che sulle materie sopraindicate, verteranno sulle seguenti:

1. Elementi di procedura civile;
2. Elementi di diritto e procedura penale;
3. Diritto pubblico e privato internazionale;
4. Scienza delle finanze;
5. Nozioni sulla contabilità ed amministrazione del patrimonio dello Stato;
6. Nozioni intorno alle principali disposizioni legislative e regolamentari sulle materie attinenti ai lavori pubblici ed in particolare alla viabilità statale ed autostradale;
7. Nozioni di statistica teorica e applicata.

Roma, addì 8 ottobre 1954

*Il Ministro*: ROMITA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 10 *dicembre* 1954
*Registro n.* 4, *foglio n.* 354

(143)

---

# PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA

## Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Visto il bando di concorso, per esami e per titoli, pubblicato da questa Prefettura in data 10 marzo 1950, n. 6738 Div. san. per i posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1949 nel consorzio Ciminà-Antonimina e nei comuni di Locri, Siderno e Taurianova;

Viste le successive determinazioni con le quali furono prorogati i termini per la presentazione delle domande di ammissione;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso stesso celebratosi a Reggio Calabria presso questa Prefettura;

Veduta la graduatoria dei concorrenti formata dalla Commissione stessa;

Visti gli articoli 23 e 25 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè le leggi 1° marzo 1949, n. 55, e 9 maggio 1950, n. 268;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei ai posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1949:

| | | |
|---|---|---|
| 1. De Angelis dott. Giuseppe | punti | 113,67 |
| 2. Calì dott. Carlo | » | 109,50 |
| 3. Lombardi dott. Bartolomeo | » | 88,43 |
| 4. Lombardo dott. Nunzio | » | 86,82 |
| 5. Niutta dott. Vincenzo | » | 85,56 |
| 6. Fiorenza dott. Francesco | » | 84,89 |
| 7. Jero dott. Basilio | » | 80,55 |
| 8. La Vitola dott. Francesco | » | 78,70 |
| 9. Marrapodi dott. Francesco | » | 76,90 |
| 10. Monea dott. Francesco | » | 74,90 |
| 11. De Angelis dott. Manlio | » | 73,93 |
| 12. Oppedisano dott. Francesco | » | 62,78 |

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Reggio Calabria e, per otto giorni, nell'albo della Prefettura e dei Comuni interessati ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Reggio Calabria, addì 28 dicembre 1954

*Il prefetto*: RIZZO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Visto il bando di concorso, per esami e per titoli, pubblicato da questa Prefettura in data 10 marzo 1950, n. 6738 Div. san. per i posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1949 nel consorzio Ciminà-Antonimina e nei comuni di Locri, Siderno e Taurianova;

Viste le successive determinazioni con le quali furono prorogati i termini per la presentazione delle domande di ammissione;

Visto il proprio decreto 28 dicembre 1954, col quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti ai posti di cui sopra è cenno;

Viste le istanze dei concorrenti con la indicazione delle sedi elencate per ordine di preferenza;

Visti gli articoli 23, 24 e 25 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoelencati concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso suindicato, ciascuno del posto a fianco indicato:

1) De Angelis dott. Giuseppe di Antonio: comune di Locri;
2) Calì dott. Carlo di Achille: comune di Taurianova;
3) Lombardi dott. Bartolomeo di Giuseppe: comune di Siderno;
4) Lombardo dott. Nunzio di Gaetano: consorzio Ciminà-Antonimina.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Reggio Calabria e in quello dei Comuni interessati, ai sensi dell'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Reggio Calabria, addì 29 dicembre 1954

*Il prefetto*: RIZZO

(87)

---

# PREFETTURA DI PERUGIA

## Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Perugia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Visto il proprio decreto n. 3053 in data 20 febbraio 1954, con il quale veniva indetto il 16° concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1953 nella Provincia;

Visto il proprio decreto n. 3053 in data 9 novembre 1954, con il quale venivano ammesse al predetto concorso centotto aspiranti;

Esaminati i relativi verbali depositati a conclusione dei lavori dalla Commissione giudicatrice, costituita con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 340.2.55/10090 in data 8 luglio 1954;

Vista la graduatoria delle concorrenti idonee formulata dalla Commissione stessa;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate partecipanti al 16° concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Perugia al 30 novembre 1953, dichiarate idonee dalla Commissione giudicatrice:

| | | |
|---|---|---|
| 1. Valigi Ida | punti | 54,287 |
| 2. Mucciarelli Dina | » | 52,179 |
| 3. Neri Giovanna | » | 51,317 |
| 4. Cardinali Olga | » | 51,210 |
| 5. Pistoni Elda | » | 48,205 |
| 6. Pasticci Reginalda | » | 47,372 |
| 7. Ciardelli Giuseppina | » | 46,928 |
| 8. Zangarelli Maria | » | 46,545 |
| 9. Antolini Egilda | » | 46,315 |

10. Leoni Anastasia . . . . . . punti 46,195
11. Verbena Giuseppina . . . . . . » 46,143
12. Lazzari Annunziata . . . . . . » 45,537
13. Faina Anna Maria . . . . . . » 45,375
14. Nanni Fedora . . . . . . » 45,242
15. Pastorelli Belinda . . . . . » 45,233
16. Pastonchi Giuseppina . . . . . . » 45,188
17. Rambotti Elena . . . . . » 45,132
18. Antonini Francesca . . . . . . » 45,130
19. Panfili Viola . . . . . » 44,956
20. Petruzzi Rosa . . . . . . » 44,692
21. Cianci Elvira . . . . . » 44,321
22. Cecchini Pierina . . . . . . . » 44,232
23. Lucernoni Italia . . . . . . » 44,163
24. Iacobuzzi Elena . . . . . . . » 43,798
25. Mariani Ideale . . . . . . » 43,667
26. Baldassarri Anita . . . . . . » 43,350
27. Bianchi Marisa . . . . . . » 43,266
28. Ceci Stella . . . . . » 43,231
29. Fiorucci Giuseppina . . . . . . » 43,078
30. Ioannoni Vera . . . . . . » 42,829
31. Ughi Ada . . . . . . » 42,767
32. Leoni Chiara . . . . . . » 42,590
33. Lazzerini Anna Maria . . . . . » 42,540
34. Cecilioni Lina . . . . . . » 42,367
35. Baldassarri Giordana . . . . . . » 42,303
36. Cenci Giuseppa . . . . . . » 41,945
37. Tamagnini Aida . . . . . . » 41,893
38. Giannoni Franca . . . . . . » 41,826
39. Rossetto Evenilde . . . . . . » 41,688
40. Giommetti Giacinta . . . . . . » 41,637
41. Marconi Maria . . . . . . . » 41,500
42. Natali Iole . . . . . . . » 41,191
43. Montagnoli Elena . . . . . . . » 41,165
44. Bianchi Elsa . . . . . . . » 40,822
45. Batani Viviana . . . . . . . » 40,800
46. Ragnacci Eralda . . . . . . » 40,717
47. Tamagnini Gaetana . . . . . . » 40,645
48. Ferrini Luciana . . . . . . . » 40,182
49. Massi Settimia . . . . . . . » 40,117
50. Ronchi Rina . . . . . . . . » 39,833
51. Bini Alpinola . . . . . . . . » 39,632
52. Cavicchi Ilde . . . . . . . » 39,315
53. Tinarelli Foscarina . . . . . . » 39,190
54. Paparelli Anna Maria . . . . . » 38,525
55. Venturi Orfea . . . . . . . . » 38,211
56. Roscini Bruna . . . . . . . » 38,175
57. Pampanoni Giovanna . . . . . . » 38,090
58. Tattanelli Graziella . . . . . . » 38 —
59. Bubba Luigia . . . . . . . » 37 —
60. Cecconi Renata . . . . . . . » 37 —
61. Vestrini Graziella . . . . . . . . » 37 —
62. Vincenti Giovanna . . . . . . punti 36,069
63. Giorni Solange . . . . . . . » 36,046
64. Romeggini Eugenia . . . . . . » 36 —

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Perugia, addì 20 dicembre 1954

p. *Il prefetto*: ROLANDI-RICCI

---

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Visto il proprio decreto n. 59075 Div. san. in data 20 dicembre 1954, con il quale è stata approvata la graduatoria delle ostetriche dichiarate idonee dalla Commissione giudicatrice del 16° concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1953;

Ritenuto di dover procedere alla dichiarazione delle vincitrici per ciascuno dei posti messi a concorso ed elencati nel bando, emanato con proprio decreto n. 3053 del 20 febbraio 1954;

Esaminate le domande prodotte dalle candidate con le indicazioni delle sedi per le quali hanno concorso in ordine di preferenza;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le ostetriche sottoindicate, dichiarate idonee al 16° concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1953, sono dichiarate vincitrici delle condotte a fianco di ciascuna indicate:

Valigi Ida: San Marco del comune di Perugia;
Mucciarelli Dina: capoluogo del comune di Monte Santa Maria Tiberina;
Neri Giovanna: Strettura del comune di Spoleto;
Cardinali Olga: capoluogo del comune di Piegaro;
Pistoni Elda: Agello del comune di Magione;
Pasticci Reginalda: Burano del comune di Gubbio.

I signori sindaci dei Comuni interessati sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Perugia, addì 20 dicembre 1954

(85) p. *Il prefetto*: ROLANDI-RICCI

---

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.